

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2016
DICEMBRE

ANTINCENDIO - 1
**La continuità
della compartimentazione**

ANTINCENDIO - 2
**La prevenzione incendi
negli impianti
di trattamento rifiuti**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA®

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

DALL'ASSOCIAZIONE

CONSIDERAZIONI SUL BIENNIO TRASCORSO E PROSPETTIVE PER IL PROSSIMO BIENNIO

Il giorno 24 novembre del corrente anno, in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci UMAN, mi è stata rinnovata la fiducia per condurre l'Associazione per i prossimi due anni.

(a cura di Mozzanica Natale - Presidente UMAN)

4

UN ANNO DI SICURTECH VILLAGE

Con la tappa di novembre – a Padova – si è concluso, dopo aver toccato anche Pescara (aprile) e Torino (giugno), il tour 2016 di SICURTECH Village.

(a cura di Federico Cacciatori - Responsabile Associativo – Area Tecnica - Uman)

7

NEWS

9

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO – 1

LA CONTINUITÀ DELLA COMPARTIMENTAZIONE

La finalità della compartimentazione consiste nel limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti (effetti meccanici, fumi e calore) verso altre attività o all'interno della stessa attività. Gli strumenti di valutazione e scelta dei requisiti di compartimentazione sono indicati in normativa molto simili.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 17 novembre 2016)

22

ANTINCENDIO – 2

LA PREVENZIONE INCENDI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

La raccolta differenziata di rifiuto urbano e l'obiettivo di un completo riciclo, ha reso necessari ulteriori processi di selezione. Per essere immesso sul mercato, il rifiuto deve essere il più possibile "puro" e corrispondente a determinate specifiche.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 3 novembre 2016)

28

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO - SENTENZA 28 OTTOBRE 2016, N. 21894

INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE

(Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 25 novembre 2016 n. 46)

32

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

33

L'ESPERTO RISPONDE

42

Chiuso in redazione il 20 dicembre 2016

Dall'Associazione

■ Considerazioni sul biennio trascorso e prospettive per il prossimo biennio

Il giorno 24 novembre del corrente anno, in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci UMAN, mi è stata rinnovata la fiducia per condurre l'Associazione per i prossimi due anni.

4

Premesso che questi anni, in tutti i settori, causa la difficile situazione congiunturale, non sono stati un momento facile per le attività associative, UMAN si sta dimostrando sempre più punto di riferimento per tutti i protagonisti della filiera dell'Antincendio.

Il biennio trascorso, con tutte le attività svolte, ne è testimone e il prossimo biennio dovrà consentire di concretizzare maggiormente tutti gli sforzi fatti per far conoscere l'Associazione e le Aziende associate.

Il 2015 e il 2016 sono stati caratterizzati dalle seguenti iniziative:

-Intensificazione del rapporto col Gruppo Sole24 Ore, per disporre di uno strumento unico la Newsletter UMAN24, che ha consentito agli Associati di muoversi con un mezzo di promozione ad elevato contenuto professionale, in grado di differenziarli nel panorama italiano; la newsletter, infatti, raggiunge tutti: Enti di controllo, Ordini e Collegi, i Professionisti Antincendio, gli RSPP, i Committenti e tutti coloro, che a qualsiasi titolo, operano nel settore antincendio, proponendo argomenti di elevata attualità.

-Promozione della cultura della sicurezza antincendio, attraverso le tappe di Sicurtech Village, giornate intense, organizzate sul territorio, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con Confindustria e con gli Ordini e i Collegi Professionali, per mettere in contatto i Professionisti Antincendio con le Aziende del settore, sponsor dell'iniziativa.

-Partecipazione alla formazione dei Professionisti Antincendio con corsi di formazione ad hoc realizzati in collaborazione con Ordini e Collegi Professionali in varie aree del territorio italiano.

-Sviluppo di nuovi percorsi di formazione propedeutici alla certificazione della figura professionale dei tecnici manutentori, oltre a quelli attualmente attivati per i tecnici manutentori di estintori, reti d'idranti e porte tagliafuoco, in collaborazione con le Associazioni di Categoria del sistema confindustriale.

-Diffusione del progetto "La manutenzione certificata da Ente terzo" in tutti gli eventi a cui UMAN ha partecipato direttamente o in collaborazione con AIAS e col Sole24ore, sulle pagine di UMAN24 con la presentazione di tutte le Aziende che hanno aderito all'iniziativa e con l'aggiornamento delle specifiche per i Capitolati d'Appalto.

-Aggiornamento delle Linee Guida relative alla Manutenzione dei Sistemi Antincendio, alla Stesura delle Gare di Appalto e alla Gestione dei Materiali di Risulta da Manutenzione

-Intensificazione dei contatti col Corpo Nazionale di VVF sia a livello di UMAN sia che a livello di Federazione ANIMA.

Il prossimo biennio ha un programma altrettanto ambizioso. Oltre alle iniziative già collaudate, gli obiettivi già presentati all'Assemblea prevedono:

-La realizzazione in ANIMA di Corsi Specialistici di formazione a pagamento, organizzati nell'ambito della Convenzione che la Federazione ANIMA siglato con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e rivolti ai Professionisti, agli RSPP e ai Committenti in genere, in grado di sviluppare tutte le tematiche oggetto delle attività delle Aziende associate.

-La partecipazione ai tavoli normativi, che in questo momento vedono in elaborazione diverse norme tecniche di particolare interesse per gli Associati UMAN, in particolare: la revisione della

UNI 9994-1 'Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione', la revisione della UNI EN 12845 'Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione', la revisione della UNI 11292 'Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio - Caratteristiche costruttive e funzionali', la revisione della UNI/TS 11512 'Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti'

-La partecipazione al Gruppo di Lavoro in seno alla Commissione di Protezione Attiva UNI per la stesura di una linea guida per l'inserimento in ogni norma tecnica dei requisiti di competenza, abilità e conoscenza, che in ogni disciplina i tecnici manutentori devono avere.

-La promozione di una serie di iniziative a livello del Ministero degli Interni e del Ministero dello Sviluppo Economico per la qualificazione delle Aziende e dei Tecnici di Manutenzione che devono contribuire alla Gestione della Sicurezza Antincendio come previsto dal Decreto del 03.08.2015.

-La promozione di iniziative, unitamente alla struttura di ANIMA, per lo sviluppo verso l'estero delle attività delle Aziende italiane del settore.

Gli argomenti da sviluppare sono ambiziosi e la loro riuscita è legata agli interessi comuni che gravano su ogni iniziativa. L'auspicio è quello di riuscire ad affrontare al meglio tutto questo, con la collaborazione di tutti gli Associati!

Il Presidente UMAN

Natale Mozzanica

(a cura di Mozzanica Natale - Presidente UMAN)

■ Un anno di SICURTECH Village

Con la tappa di novembre – a Padova – si è concluso, dopo aver toccato anche Pescara (aprile) e Torino (giugno), il tour 2016 di SICURTECH Village.

Partito come una vera scommessa nel 2013, SICURTECH Village è mano a mano cresciuto, macinando chilometri (oltre 11.000 fino ad ora!) e attirando migliaia di professionisti e addetti ai lavori che, ben rappresentando quello che è il leit motiv del tour “insieme per una nuova cultura dell’antincendio”,



(SICURTECH Village a Padova)



(SICURTECH Village a Pescara)



(SICURTECH Village a Torino)

sono intervenuti per guardare insieme al rinnovamento in atto nella prevenzione incendi e cogliere tutti quegli aspetti che hanno influenzato e stanno cambiando le professioni dell’antincendio, per le quali è sempre più crescente la necessità di consapevolezza.

Dalla nuova disciplina collegata alle pratiche di prevenzione incendi (introdotta col DPR151/2011 ed il successivo DM 7 agosto 2012), passando per il Decreto Impianti DM 12 dicembre 2012 e arrivando al Codice di Prevenzione Incendi DM 3 Agosto 2015 – con le sue Regole Tecniche Verticali in continuo aggiornamento, il professionista ha visto mutare, cambiare e migliorare gli strumenti di lavoro per espletare sia gli aspetti amministrativi sia gli aspetti tecnici connessi alla professione.

Questo processo di rinnovamento ha reso poi evidente come debbano sentirsi chiamati in causa tutti gli operatori della filiera – e non solo i professionisti: dalle aziende manifatturiere alle aziende che operano nel service, tutti i protagonisti dell’antincendio devono contribuire a far crescere la cultura della sicurezza antincendio, mettendo a fattor comune esperienze e competenze.

Conoscenza del prodotto, delle soluzioni tecniche più innovative, delle più recenti evoluzioni in ambito manutentivo sono gli aspetti che anche in questo 2016 hanno completato l'approfondimento più istituzionale (relativo alla legislazione e all'evoluzione delle professioni e delle aziende antincendi) con cui da sempre si aprono le tappe di SICURTECH Village.

Ed è proprio il connubio tra queste due anime a rappresentare il valore aggiunto di SICURTECH Village!

Un valore aggiunto che è stato tale solo grazie a tutti i Relatori e a tutte le Aziende che in questi anni – a Napoli, Firenze, Roma, Padova, Bari, Catania, Milano, Pescara, Torino – si sono messi in gioco con l'unico obiettivo di lavorare insieme per una nuova cultura antincendio!

Arrivederci al 2017.

Arrivederci a Roma, dove a fine gennaio recupereremo la tappa spostata a seguito degli importanti eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia.

Arrivederci ad Ancona, a Firenze, a Bari, a Milano!

SICURTECH Village in pillole

Tappe effettuate	→	10
Professionisti iscritti	→	8.000
Professionisti partecipanti	→	5.000
Collegi e Ordini coinvolti	→	115
CFP erogati	→	246
Ore Formative VVF	→	70
Aziende partner	→	115
Relatori coinvolti	→	105



(a cura di Federico Cacciatori - Responsabile Associativo - Area Tecnica - Uman)

News



Ambiente & Impianti

■ IPPC, aggiornati i criteri applicativi

Con Nota del 14 novembre 2016, Prot. 27569, il Ministero dell'Ambiente ha aggiornato i criteri relativi alle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).

9

I nuovi criteri, che integrano quelli già forniti con le circolari del Ministero dell'ambiente 22295/2014 e 12422/2015, vertono, in particolare, sulle seguenti tematiche:

1. Individuazione della capacità produttiva dell'installazione
2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06
3. Parti di installazione gestite separatamente
4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento
6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore
7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT
8. Attività di produzione di farine per mangimi
9. Obblighi vari (limiti "tabellari", tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, ...) per gli impianti dotati di AIA
10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

Individuazione della capacità produttiva dell'installazione

Circa l'individuazione della capacità produttiva dell'installazione, salvo i casi in cui la significatività ambientale dell'installazione industriale prescinde dalla sua dimensione (raffinerie, cokerie, sinterizzazione minerali metallici, industria dell'amianto, impianti chimici, ...), il Ministero dell'Ambiente ricorda, con la nota in commento, che il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, con riferimento alle singole categorie di attività, all'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.lgs. 152/06, e espresse generalmente in termini di capacità produttiva.

A riguardo (salvo il caso particolare di riconosciuta forte stagionalità delle attività, previsto solo per alcune industrie alimentari dalla direttiva 2010/75/UE), per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

In casi più complessi, in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da pluralità di prodotti, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità, la lettura dei "dati di targa" non è immediatamente significativa e, pertanto, si devono considerare le assunzioni seguenti:

- in caso di discontinuità dei processi si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera, tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;
- in caso di pluralità di prodotti si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia;
- in caso di sequenzialità, per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo;
- in caso di pluralità di linee si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;
- per capacità specifica si considera il funzionamento dell'apparecchiatura (ovvero della linea) ai dati di targa.

Parti di installazione gestite separatamente

Altro chiarimento operato dal Ministero riguarda le parti di installazione gestite separatamente. E' infatti possibile che diverse parti dell'installazione, soggetta ad AIA ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del D.lgs. 152/06, siano gestite da diversi gestori. In tali casi, fermo restando quanto già chiarito al punto 1 del decreto 12422 del 17 giugno 2015 circa la possibilità di dotare di AIA ciascuna parte in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione, è essenziale che i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria siano comunque applicati per ciascuna di tali parti, garantendo tra l'altro efficaci procedure di partecipazione del pubblico, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dell'intera installazione, la possibilità di disporre riesame, etc...

In relazione ai siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento, la circolare in commento evidenzia come la norma non prevede espressamente verifiche sulle dichiarazioni dei gestori volte ad escludere le installazioni dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento, ma tali verifiche risultano comunque opportune.

In proposito le azioni di verifica in sito di quanto argomentato a sostegno di tale dichiarazione potranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione. Quanto alle non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore, viene specificato che, in attuazione dell'AIA, il gestore è tenuto ad effettuare controlli sulla installazione, comunicandone gli

esiti. E' possibile che tali esiti indichino la verosimile presenza di non conformità con le condizioni di esercizio autorizzate. Peraltro gli esiti dell'autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione. Pertanto anche in tali casi, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del D.lgs. 152/06, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore.

Altro punto di rilievo toccato dalla nota ministeriale riguarda l'avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT. La norma prevede che, generalmente, il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT sia avviato dall'autorità competente, eventualmente sulla base di uno specifico calendario.

Ciò, peraltro, non preclude al gestore la possibilità di presentare autonomamente istanza in tal senso. Riguardo l'estensione del riesame, si rileva che il recepimento italiano della disciplina IPPC, riconosciuta l'esigenza di definire i contenuti dell'AIA sulla base di valutazioni integrate estese all'intera installazione, connota il riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT come un riesame complessivo, alternativo a quello periodico da garantire ogni 10-16 anni. Conseguentemente non appare generalmente possibile limitare tale riesame alla sola verifica di coerenza con le Conclusioni sulle BAT.

Da ultimo il Ministero rileva che l'AIA non sostituisce tutti gli obblighi ambientali recati dalla norma, ma solo alcuni di quelli autorizzativi, attraverso la sostituzione delle autorizzazioni all'esercizio elencate in un apposito allegato del testo unico ambientale. Restano, pertanto, in ogni caso fermi gli obblighi sia tecnici (quali il rispetto di valori limite tabellari, secondo specifici criteri di conformità), sia amministrativi (quali la tenuta dei registri, l'apposizione di idonea cartellonistica, l'iscrizione agli albi, la comunicazione ai catasti, etc...) individuati dalla norma e rivolti direttamente ai gestori.

Ciò, a scanso di fraintendimenti, potrebbe essere chiarito nelle premesse dei provvedimenti di AIA, magari rammentando che la verifica del rispetto di tali obblighi non costituisce specifico oggetto dei controlli dell'AIA. Se viceversa tali obblighi sono espressamente e puntualmente riproposti nell'articolato del provvedimento di AIA, essi vanno intesi come vere e proprie prescrizioni AIA, e vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 23 novembre 2016)



Antincendio

■ Scuole a prova di fuoco entro il 2016

Entro il prossimo 31 dicembre gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 26 maggio 2016, dovranno adeguarsi a una serie di requisiti di sicurezza antincendio, già previsti dal Dm 26 agosto 1992. Si tratta di requisiti che avrebbero dovuto in origine essere osservati entro il 1997, ma che – di proroga in proroga (per 19 anni) – sono stati differiti nel tempo. L'Anci ha evidenziato che, in base ai più recenti dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (dell'agosto 2015), oltre la metà

degli edifici non è adeguata ai requisiti e di conseguenza è probabile che molti non potranno essere a norma neanche al termine di quest'anno.

Le regole: La scadenza del 31 dicembre 2016 è stata fissata dal Dm 12 maggio 2016: decreto che è entrato in vigore il 26 maggio (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta) e che contiene le prescrizioni «per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica».

Sono esentati dall'obbligo gli edifici già in possesso del certificato di prevenzione incendi (in corso di validità) o dove sia stata presentata la Scia per l'adeguamento (ex Dpr 151/2011). Mentre devono presentare la segnalazione certificata entro il 31 dicembre gli edifici per cui siano in corso lavori di adeguamento al Dm del 1992, con progetto approvato dai vigili del fuoco.

Dal gennaio 2017 vi potranno essere sopralluoghi ispettivi. Il percorso di attuazione per gli edifici che non sono in regola sul fronte antincendio è articolato in step, con misure da raggiungere entro tre e sei mesi a partire dal 26 maggio scorso (quindi con due scadenze: 26 agosto e 26 novembre). Ma che – precisa il decreto – «devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016».

Le fasi: Il primo step riguarda:

- gli impianti elettrici, da rendere conformi ai criteri della legge 186/68, e dotare di interruttore generale con comando di sgancio a distanza;
- i sistemi di allarme, in grado di avvertire in caso di pericolo;
- gli estintori portatili, disposti in modo da averne almeno uno per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due per piano;
- la segnaletica di sicurezza (norme del Dpr 524/82);
- le norme di esercizio, relative alla predisposizione del registro controlli periodici e del piano di emergenza.

Sugli altri adeguamenti da effettuare, si fanno alcune distinzioni. Sono infatti riportate misure comuni a tutte le scuole oggetto del decreto, e altre dalle quali sono invece esclusi gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore del Dm 18 dicembre 1975 («Norme tecniche relative all'edilizia scolastica»). Tra le prime rientrano:

- la separazione dei locali per attività scolastiche (tramite strutture con determinate caratteristiche) da quelli adiacenti ma di uso diverso;
- l'utilizzo, nei diversi ambienti, di materiali conformi alle classificazioni di reazione al fuoco previste dal Dm 26 giugno 1984;
- le misure per l'evacuazione in caso di emergenza (affollamento, deflusso, vie di uscita);

-il rispetto delle norme per gli impianti di produzione del calore e delle norme specifiche per spazi di esercitazione, di deposito, per l'informazione e le attività parascolastiche (come l'auditorium), per servizi logistici (mense, dormitori);

-la dotazione di reti di idranti, di un impianto elettrico di sicurezza alimentato da una fonte distinta, e di impianti fissi di rilevazione e/o estinzione incendi.

Gli esoneri: Gli edifici costruiti prima dell'arrivo del Dm del 1975 non sono invece soggetti ad altri requisiti, previsti per le restanti strutture. Vale a dire l'osservanza di tutte le norme di comportamento al fuoco, la suddivisione in compartimenti e le prescrizioni per scale, ascensori e montacarichi, e il rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell'edificio. Le regole a cui si intende finalmente dar seguito sono – a parere degli stessi operatori – indubbiamente “datate”.

E l'elenco delle misure richiamate dal Dm 12 maggio 2016 non esaurisce comunque per intero le disposizioni antincendio contenute nel Dm 1992, visto che questo decreto tocca anche altri aspetti (ad esempio, le caratteristiche costruttive). Viene quindi precisato che solo le scuole realizzate «successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste».

Il quadro delle regole

 LE NORME	 LE ESENZIONI	 LE MISURE DA ATTUARE
Il prossimo 31 dicembre scatta il termine concesso agli edifici scolastici e ai locali adibiti a scuole (esistenti al 26 maggio 2016) per adeguarsi a una serie di requisiti di sicurezza antincendio, già previsti dal Dm 26 agosto 1992. I requisiti – la cui attuazione è stata prorogata per 19 anni – sono stati resi obbligatori dal Dm 12 maggio 2016 del ministero dell'Interno, che è entrato in vigore il 26 maggio (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta)	Sono esentati dall'obbligo gli edifici già in possesso del certificato di prevenzione incendi (in corso di validità) o dove sia stata presentata la Scia per l'adeguamento (in base al Dpr 151/2011). Mentre devono presentare la segnalazione certificata entro il 31 dicembre gli edifici per cui siano in corso lavori di adeguamento al Dm del 1992, con progetto approvato dai vigili del fuoco. Dal gennaio 2017 vi potranno essere sopralluoghi ispettivi	Alcune misure sono comuni a tutte le strutture, come quelle relative a impianti elettrici, sistemi di allarme, estintori, segnaletica di sicurezza, norme di esercizio, separazione dei locali, reazione al fuoco dei materiali, sistema di evacuazione, impianti di produzione del calore, spazi per esercitazione, deposito, attività parascolastiche, servizi logistici, reti di idranti, impianto elettrico di sicurezza, impianti fissi di rilevazione e/o estinzione incendi

 STRUTTURE ANTE 1975	 NIDI	 TRE SCADENZE
Gli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del Dm 18 dicembre 1975 ("Norme tecniche relative all'edilizia scolastica") non sono invece soggetti ad altri requisiti, previsti per le altre strutture. Sono ad esempio quelli riguardanti le norme di comportamento al fuoco, la suddivisione in compartimenti e le prescrizioni per scale, ascensori e montacarichi, e il rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell'edificio	Per gli asili nido una prima data per adeguarsi alla regola tecnica di prevenzione incendi (Dm 16 luglio 2014) è scattata il 7 ottobre scorso (scadenza differita dal Dl 192/2014). L'adeguamento vale per gli asili con oltre 30 persone presenti (bambini e personale) al 28 agosto 2014. L'obbligo non scatta se vi sono atti abilitativi sulla sussistenza dei requisiti antincendio; o se sono stati pianificate (o in corso) ristrutturazioni basate su un progetto approvato dai vigili del fuoco	Le scadenze previste dalla normativa attuale per gli asili sono tre, entro le quali devono essere raggiunti – a salire – diversi requisiti di sicurezza (elencati dall'articolo 6 del Dm 16 luglio 2014). Oltre al termine del 7 ottobre 2016, i prossimi appuntamenti sono quelli del 7 ottobre 2018 e 7 ottobre 2021. Entro ogni scadenza gli asili chiamati in causa sono quindi tenuti, se necessario, a presentare la Scia antincendio (ex articolo 4 del Dpr 151/2011) per gli adeguamenti

(Dario Aquaro, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 5 dicembre 2016)

■ Per gli asili nido messa a norma divisa in tre step

Per gli asili nido un primo termine è da poco trascorso. Il 7 ottobre scorso era infatti la data limite per adeguarsi alla regola tecnica di prevenzione incendi (Dm 16 luglio 2014): decreto predisposto dal ministero dell'Interno per minimizzare le cause di incendio, limitarne la propagazione, garantire stabilità delle strutture, evacuazione degli occupanti e operazioni di soccorso sicure. La scadenza delle disposizioni al 2016 è stata così differita per effetto dell'articolo 4 comma 2-bis del Dl 192/2014 (il cosiddetto Milleproroghe convertito in legge 11/2015).

L'adeguamento è previsto per gli asili nido con oltre 30 persone presenti – calcolati tra bambini/neonati e personale operativo nella struttura – esistenti alla data del 28 agosto 2014 (entrata in vigore del decreto).

Per gli asili con meno di 30 presenti, il decreto rimanda infatti a criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. L'obbligo di adeguarsi non è però richiesto nel caso vi siano atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti antincendio; oppure se siano in corso o siano stati pianificati lavori di ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dai comandi dei vigili del fuoco.

La normativa attuale detta in sostanza tre termini per mettersi in regola, con scadenze il 7 ottobre 2016, 2018 e 2021: date entro cui dovrà essere quindi presentata la Scia antincendio (ex articolo 4 del Dpr 151/2011).

Il termine del 7 ottobre scorso si riferisce ai requisiti di sicurezza elencati dal Dm all'articolo 6 comma 1 lettera a). E dunque riguardanti: strutture di separazione e comunicazioni tra le parti e gli ambienti degli edifici; resistenza al fuoco dell'attività; caratteristiche di scale, uscite di sicurezza e vie di esodo; conformità degli impianti di sollevamento (ascensori o montacarichi); realizzazione e installazione di impianti elettrici e illuminazione di sicurezza; dotazione di estintori e sistemi di allarme; tipologie di segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza in caso di incendio.

La successiva scadenza prevista è quella del 7 ottobre 2018, quando scatterà il momento di adeguarsi ad altri requisiti elencati nel Dm: reazione al fuoco dei materiali; impianto idrico antincendio (previsto solo per gli asili con oltre 100 persone presenti); impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme.

Tra cinque anni (il 7 ottobre 2021) sarà invece la volta di rispettare anche l'obbligo dei restanti requisiti. Quelli relativi per esempio a ubicazione delle strutture; dimensionamento del sistema di esodo, in considerazione della densità di affollamento; locali adibiti a depositi o per il lavaggio; impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti.

(Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 5 dicembre 2016)



Sicurezza sul lavoro

■ Ispettorato, verifiche su voucher e caporalato

Parte l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), previsto dal Jobs act: si comporrà di 78 uffici territoriali, e "accorperà" il personale ispettivo di Inps e Inail, e, in parte, anche del ministero del Lavoro (questi ultimi "ispettori" si concentreranno soprattutto a rafforzare le verifiche in materia previdenziale e assicurativa).

Le attività di vigilanza del neonato Ispettorato, guidato da Paolo Pennesi, scatteranno a gennaio, e tra le priorità per il nuovo anno spiccano i controlli per frenare il lavoro "nero" e il caporalato; ma ci saranno anche verifiche ad hoc per "testare" il corretto utilizzo di voucher e tirocini, e in generale per certificare la corretta qualificazione dei rapporti di impiego.

Nel mirino pure l'edilizia, con controlli mirati per salvaguardare salute e sicurezza, e contrastare così, spiegano dal ministero del Lavoro, «l'allarmante fenomeno degli infortuni sul lavoro». L'attività di vigilanza dovrà comunque orientarsi nei confronti degli «illeciti sostanziali», cioè su quei fenomeni che incidono sulle garanzie fondamentali del rapporto d'impiego e di una sana concorrenza tra le imprese.

Nel corso della presentazione dell'Inl, ieri a Roma, il dicastero guidato da Giuliano Poletti ha reso noti i risultati dell'attività ispettiva nei primi 9 mesi dell'anno: gli "accessi" presso imprese sono stati 103.348, e ci sono stati anche 5.104 accertamenti in materia di cassa integrazione e contratti di solidarietà. In totale, sono stati contestati illeciti a 57.307 imprese, con un tasso di irregolarità complessivo, quindi, pari a circa il 61 per cento. I lavoratori "in nero" accertati sono risultati 30.416, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo 2015.

(Claudio Tucci, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 2 dicembre 2016)

■ Revisione delle figure professionali

Il nuovo contratto collettivo dell'industria metalmeccanica non si limita a modernizzare la disciplina di singoli istituti, ma alza lo sguardo verso temi di natura e rilevanza strategica per il settore.

In particolare, l'accordo riconosce la necessità di analizzare e approfondire le dinamiche economiche, produttive e occupazionali innescate dalla rivoluzione digitale (quella che, con uno slogan ormai di uso comune, viene definita Industria 4.0).

Per esaminare l'impatto di questo fenomeno le parti si impegnano a condurre, tramite l'Osservatorio paritetico sull'industria metalmeccanica, degli approfondimenti specifici rispetto ai diversi ambiti in cui operano le aziende del settore.

I risultati di queste analisi dovranno essere utilizzati dalle parti per discutere con le istituzioni le tematiche più significative per la politica industriale del settore.

I cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale rendono necessaria anche una profonda revisione dell'attuale sistema di inquadramento professionale: in particolare, come sottolinea l'accordo, la digitalizzazione e le ulteriori evoluzioni connesse a Industria 4.0 hanno comportato e stanno comportando un radicale cambiamento delle forme di svolgimento della prestazione di lavoro e delle professionalità necessarie.

Per gestire questo fenomeno viene rinnovato l'impegno a rivedere (mediante un'apposita commissione avente compiti consultivi) le attuali declaratorie professionali e le relative figure. La commissione dovrebbe sottoporre alle parti una proposta di modifica entro il 31 dicembre 2017, ma già prima di allora singole aziende potranno effettuare sperimentazioni che prevedano degli adattamenti classificatori.

Nella stessa ottica di adeguare le regole ai cambiamenti delle modalità di svolgimento dell'attività, l'accordo riconosce l'importanza del lavoro agile come strumento utile ad agevolare l'adattabilità alle diverse esigenze delle imprese e degli addetti.

Sono inoltre previste commissioni per promuovere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per potenziare il raccordo tra le imprese e il sistema delle politiche attive del lavoro.

L'innovazione investe anche i sistemi di consultazione e partecipazione dei lavoratori alle scelte dell'impresa. Presso le aziende che abbiano almeno due unità produttive con più di 300 dipendenti (oppure almeno una con più di 500) dovrà essere costituito (su richiesta delle parti) un "comitato consultivo di partecipazione".

Questo comitato sarà formato da 3 a 6 rappresentanti dell'azienda e da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle Rsu.

L'organo si riunirà almeno una volta all'anno e avrà il compito di discutere le tendenze dei mercati in cui opera l'azienda, le strategie industriali e organizzative e l'andamento dell'occupazione nell'impresa.

Dovrà inoltre essere convocato dall'azienda in caso di scelte strategiche rilevanti sull'assetto industriale oppure sulle prospettive occupazionali.

Il comitato avrà solo un ruolo consultivo, quindi potrà esprimere pareri ma non potrà fornire indicazioni vincolanti; le forme di partecipazione dei lavoratori più intense saranno invece definite in sede aziendale, anche tenendo conto delle norme (e del loro possibile ampliamento nella legge di Bilancio per il 2017) che oggi garantiscono incentivi fiscali ai trattamenti retributivi collegati al coinvolgimento dei dipendenti in organismi aventi ruoli decisionali.

Il contratto prevede, infine, investimenti rilevanti nella formazione professionalizzante e continua, sempre nell'ottica di accompagnare i processi di adeguamento delle professionalità ai cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale.

(Giampiero Falasca, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 2 dicembre 2016)

17

■ Il «cruscotto» non è per tutti

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non sono ammessi alla consultazione diretta dell'applicativo informatico denominato "Cruscotto infortuni", creato dall'Inail per finalità gestionali dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni da parte del datore di lavoro, stabilito dal Dlgs 151/2015 con effetto dal 23 dicembre 2015.

A chiarirlo è la circolare 45/2016, pubblicata ieri sul sito internet dell'Inail, che con questo applicativo offre agli organi preposti all'attività di vigilanza, ai datori di lavoro e ai loro intermediari uno strumento di consultazione per gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro dal 23 dicembre scorso, mentre per quelli precedenti resta consultabile l'abolito registro infortuni cartaceo, il cui obbligo di conservazione è a carico dei datori di lavoro per i successivi quattro anni.

Nel documento l'Inail precisa che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non possono consultare direttamente il cruscotto, ma hanno il diritto di ricevere le informazioni sui dati degli infortuni e delle malattie professionali tramite i datori di lavoro, sui quali grava l'obbligo di favorire la fruibilità di queste informazioni da parte degli Rls.

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 1 dicembre 2016)

■ Il nuovo Testo Unico sull'amianto

È stato presentato oggi il Disegno di Legge del Testo unico sull'amianto nell'ambito della II Assemblea Nazionale sull'Amianto promossa dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

A Palazzo Giustiniani sono intervenute diverse personalità del panorama politico nazionale tra cui Pietro Grasso (Presidente del Senato), Camilla Fabbri (presidente della Commissione d'inchiesta sugli

infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali), Gian Luca Galletti (Ministro dell'Ambiente) e il magistrato della Corte di Cassazione, Bruno Giordano.

Scopo dell'assemblea è stato quello di presentare il documento recante le disposizioni di riordino, coordinamento e integrazione della normativa in materia di amianto.

Il testo proposto prevede delle modifiche più o meno profonde all'attuale legislazione pertinente e mira a creare una normativa unica e la più chiara possibile in tema di amianto; interessante vedere come all'interno del testo siano sanciti gli obblighi in capo al proprietario dell'edificio ed in caso di condomini gli obblighi dell'amministratore che è responsabile sia delle parti comuni sia delle singole unità immobiliari.

Novità è la definizione della figura del Responsabile del rischio amianto a cui è stato dedicato, all'interno del Titolo II un articolo specifico. Spicca il percorso formativo fino ad oggi trascurato e l'apparato sanzionatorio per tale figura.

Cambia il concetto di tipologia di manufatti in amianto da denunciare (art. 15), con l'entrata in vigore del Testo Unico dovranno essere denunciati, alle aziende sanitarie locali, tutti i materiali contenenti amianto ad esclusione di quelli valutati "integri non suscettibili di danneggiamento".

Si riducono i tempi di silenzio assenso dopo la presentazione del piano di lavoro dai 30 giorni definiti dal D.Lgs. 81/08 si passa a 10 giorni previsti dal TU amianto. Il Titolo VI è dedicato agli incentivi per gli interventi di bonifica tra l'altro sarà previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese documentate.

Nel Titolo VII si introduce l'organo istituzionale dell'Agenzia nazionale Amianto. Sono chiare le intenzioni di creare una struttura centrale che raccolga le informazioni che arrivano dai territori (ad esempio i censimenti), detta i piani di indirizzo e coordinamento ad esempio della formazione del personale tecnico addetto al controllo e vigilanza, predispone disciplinari tecnici per il trasporto, deposito e trattamento dei rifiuti in amianto, individua i requisiti di omologazione dei prodotti provenienti dal trattamento dell'amianto, emana circolari interpretative ecc.

La proposta seppur ancora in fase embrionale e soggetta a modifiche prima di diventare Legge è un balzo decisamente in avanti verso la definizione della normativa in tema di amianto.

(Cristiano Sentinelli, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 30 novembre 2016)

■ La riduzione del premio per attività di prevenzione

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito il modello OT 24 per l'anno 2017. Con tale modello le aziende, operative da almeno due anni e che abbiano effettuato nel 2016 interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all'INAIL, entro il 28 febbraio 2017, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Tale revisione è stata finalizzata ad un inserimento nel modello della documentazione che l'Istituto considera probatoria dell'effettività ed idoneità dell'intervento, da presentare contestualmente alla

domanda stessa. Il nuovo modello nella sezione B–Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale, introduce a parità di interventi, punteggi differenziati in base alla dimensione aziendale, privilegiando quelle più piccole. Inoltre, nelle sezioni C- interventi trasversali ed E- Interventi settoriali del citato modello sono previsti, per taluni interventi, punteggi differenziati per settore.

L'agevolazione è prevista nelle seguenti misure:

Lavoratori-anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.

L'agevolazione in esame, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del d.m. 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
- possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell'Istituto.

L'INAIL, entro 120 giorni, dal ricevimento della domanda comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Istituto opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno. **(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE –Tecnici24, 28 novembre 2016)**

■ La nuova tessera di riconoscimento degli ispettori

Con decreto dell'Ispettorato nazionale del Lavoro 16 novembre 2016 è stato adottato il logo dell'Ente e il fac-simile della tessera di riconoscimento.

Tralasciando ogni valutazione sul tema del logo, che è raffigurato nel documento di identità visiva presente nell'allegato A del provvedimento, si intende, in questa sede soffermarsi sulla tessera di riconoscimento del personale ispettivo che dovrà essere esibita nel corso delle attività ispettive in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale.

Al riguardo giova rammentare che a tali ispettori sono stati attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

Il potere di accesso nei luoghi di lavoro è il potere più caratteristico attribuito agli organi ispettivi.

Sul punto il DPR 520/1955 stabilisce che "gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo, i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti, non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempreché non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge".

Allo stesso modo il potere di accesso è riconosciuto agli addetti alla vigilanza degli istituti previdenziali per esaminare tutta la documentazione che sia pertinente con gli obblighi contributivi o con l'erogazione delle prestazioni previdenziali e per assumere dai datori di lavoro e dai lavoratori notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi.

Da quanto sopra si evince che il personale ispettivo, senza alcun preavviso e senza necessità di un mandato specifico, può liberamente accedere in azienda o nei cantieri al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di tutela del lavoro in ogni sua forma. Il potere di accesso non può comunque spingersi fino alla dimora privata del cittadino che costituisce, dunque, un luogo inviolabile da parte degli ispettori.

Gli ispettori possono esaminare tutta la documentazione relativa alla legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa quella contabile e anche quella inerente la sicurezza sul lavoro. Possono intervistare liberamente i lavoratori occupati in azienda, che devono essere sentiti separatamente e senza la presenza del datore di lavoro, né del professionista che assiste l'azienda. Possono anche raccogliere

dichiarazioni del datore di lavoro, ma questi non è obbligato a farle, anzi deve stare attento a quello che dice, specie nel caso ciò possa determinare una sorta di "autoincriminazione".

Per favorire la riconoscibilità dei propri ispettori, il provvedimento in commento ha previsto che al personale che presta servizio ispettivo presso l'Ispettorato nazionale del lavoro sia rilasciata una tessera di riconoscimento a stretta rendicontazione, costituita da una carta plastica di altezza 96 mm; larghezza 65 mm; spessore 6 mm.

La tessera dovrà essere restituita nei casi in cui il dipendente cessi dal servizio, venga distaccato o comandato presso altri enti pubblici o privati, nonché nei casi di collocamento in aspettativa previsti dal vigente CCNL del comparto ministeri.

La tessera di riconoscimento deve essere esibita dal personale ispettivo normalmente all'atto dell'accesso o comunque in un momento compatibile con le modalità accertative, in modo tale da non vanificare il c.d. effetto sorpresa.

La qualificazione avviene mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione. La mancata esibizione della tessera di riconoscimento legittima il datore di lavoro ad opporsi all'effettuazione dell'accesso ispettivo, ferma restando la validità degli atti già compiuti.

Il personale ispettivo deve qualificarsi, oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti dei soggetti con cui interloquisce ai fini dell'accertamento. In particolare informa della propria qualifica e funzione, sempre mediante esibizione della tessera di riconoscimento, i soggetti da cui acquisisce le dichiarazioni, prima di procedere alla richiesta delle generalità degli stessi.

Vale sempre il principio generale in virtù del quale le ispezioni vanno condotte necessariamente in coppia, nella fase di primo accesso, nonché nelle fasi successive dell'accertamento, compresa la redazione e sottoscrizione del verbale, garanzia questa sia per i verbalizzanti che per i soggetti sottoposti a verifica.

Ai fini della valutazione della congruità delle risorse ispettive da impiegare, occorre tener debitamente conto delle dimensioni dell'azienda da ispezionare, della sua articolazione nel territorio e delle sue caratteristiche generali, oltre che dei carichi di lavoro di ciascun ispettore impegnato nell'attività.

A seconda della tipologia di accertamento ipotizzato, il primo accesso ispettivo potrà essere espletato, a seguito di opportuna valutazione, anche da un più ampio numero di funzionari ispettivi, tale da garantire la necessaria tempestività nell'identificazione dei lavoratori presenti, ovviando al possibile allontanamento di quest'ultimi dal luogo di lavoro e fatta salva comunque la possibilità che il prosieguo dell'accertamento, per tutti i riscontri successivi e per l'esame della documentazione, rimanga in capo agli ispettori assegnatari.

La asserita consistenza della forza ispettiva da impegnare nel primo accesso riveste particolare importanza in relazione soprattutto all'«effetto sorpresa» tipico del procedimento ispettivo, di fondamentale rilevanza soprattutto nella sua fase iniziale.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE –Tecnici24, 23 novembre 2016)

Approfondimenti

Antincendio - 1

La continuità della compartimentazione

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 17 novembre 2016)

22

La finalità della compartimentazione consiste nel limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti (effetti meccanici, fumi e calore) verso altre attività o all'interno della stessa attività.

Gli strumenti di valutazione e scelta dei requisiti di compartimentazione sono indicati in normativa molto simili:

- D.m. 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- D.m. 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi art. 15 del D. Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 - Sezione S - Strategia antincendio. Capitolo S.3 - Compartimentazione.

Le compartimentazioni orizzontali e verticali devono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell'incendio. Tale requisito deve essere mantenuto nel tempo e nelle varie condizioni di sollecitazione della struttura, quali assestamenti e/o sollecitazioni dinamiche (es. sismiche).

Pertanto, oltre ai classici requisiti di resistenza al fuoco richiesti ai vari componenti costruttivi (strutture, pareti, porte ecc.) è importante ottenere una protezione uniforme in tutte le aperture che possono determinare il passaggio di prodotti dell'incendio, ed in particolare calore, fumi caldi e fumi freddi.

Le prestazioni degli elementi di compartimentazione sono correlati ai criteri di impiego riportati alla tabella seguente:

Simbolo	Prestazione	Criterio di impiego
R	Capacità portante	Per prodotti ed elementi costruttivi portanti
E	Tenuta	Contenimento di fumi caldi, gas caldi e fiamme

I	Isolamento	Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per contatto tra materiale combustibile e faccia dell'elemento di compartimentazione non esposta all'incendio.
W	Irraggiamento	Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per irraggiamento dalla faccia non esposta all'incendio dell'elemento di compartimentazione verso materiale combustibile.
M	Azione meccanica	Limitare la possibilità di perdita di compartimentazione per effetto di azioni meccaniche accidentali.
S	Tenuta al fumo	Contenimento di fumi e gas freddi

Tutte le chiusure di varchi di comunicazione tra compartimenti devono possedere principalmente requisiti di Tenuta (E), isolamento (I) e tenuta ai fumi freddi (S) per il tempo necessario previsto in progetto.

Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno a tenuta di fumi caldi (E) e freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W).

Garantire la continuità della compartimentazione

Premesso che l'obiettivo principale è limitare il passaggio di funi e calore, mediante riduzione degli attraversamenti di compartimentazioni e le aperture, la continuità della compartimentazione deve essere garantita:

- a. nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione, grazie alla corretta posa in opera;
- b. in corrispondenza dell'attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l'adozione di:
 - sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell'incendio possono attaccare l'integrità e la forma dell'impianto (es. tubazioni di PVC con collare, sacchetti penetranti nelle canaline portacavi ecc.)
 - isolanti non combustibili su un tratto di tubazione oltre l'elemento di separazione quando gli effetti dell'incendio possono causare solo il riscaldamento dell'impianto (es. tubazioni metalliche rivestite, sul lato non esposto all'incendio dell'elemento di compartimentazione, con idonei materiali isolanti);
- c. in corrispondenza di canalizzazioni aerauliche, con l'installazione di serrande tagliafuoco o impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;
- d. in corrispondenza dei camini di esaustione o di estrazione fumi impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti.
- e. in caso di facciate continue con inserimento di barriere in secondo le linee guida indicate con la lettera circolare DCPREV 5093 del 15/04/2013 (Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili).

In questo articolo ci soffermeremo sulla problematica connessa all'utilizzo di materiali sigillanti e delle canalizzazioni aerauliche.

I prodotti sigillanti

Le sigillature non sostituiscono la compartimentazione primaria (strutture, pareti, porte, pannelli ecc.), ma la integrano, chiudendo gli spazi lasciati liberi (es. collegamenti solai, travi, elementi prefabbricati ecc.) o impiantistiche (canalizzazioni di ventilazione ecc.).

Gli aspetti da considerare con attenzione sono:

- In fase di progettazione occorre valutare i fabbisogni di sigillatura, individuando le caratteristiche dei prodotti ed inserendoli in eventuale capitolato tecnico.
- In fase di realizzazione occorre sigillare tutte le zone con prodotti idonei agli obbiettivi e caratteristiche geometriche dell'apertura; l'intervento deve essere eseguito da personale qualificato in linea con le prescrizioni tecniche del produttore.
- In fase di rilascio di certificazioni occorre documentare la corretta scelta ed esecuzione dei lavori e verifica utilizzando la modulistica ministeriale (MOD. DICH. PROD. ecc.).

24

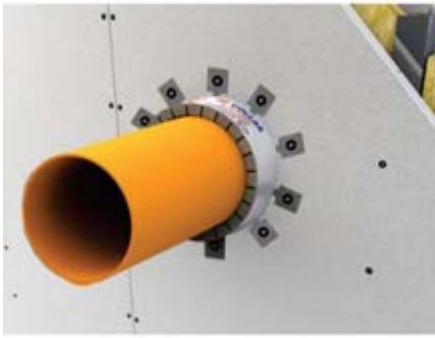
Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari									
Norme da utilizzare EN 13501-2; EN1366-3,4									
Classificazione									
E	15		30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

La scelta del prodotto

La scelta del prodotto da utilizzare è correlata:

- Ai requisiti di resistenza al fuoco richiesti;
- Alle caratteristiche geometriche delle aperture da sigillare,
- Al materiale “passante” utilizzato, in particolare:
 - cavi e conduttori elettrici (singoli, in fasci, in canaletta ecc.).
 - tubazioni in materiale plastico (PVC, PEAD).
 - tubazioni metalliche.
 - collegamenti e connessioni tra vari elementi costruttivi in materiali inerti e/o combustibili.

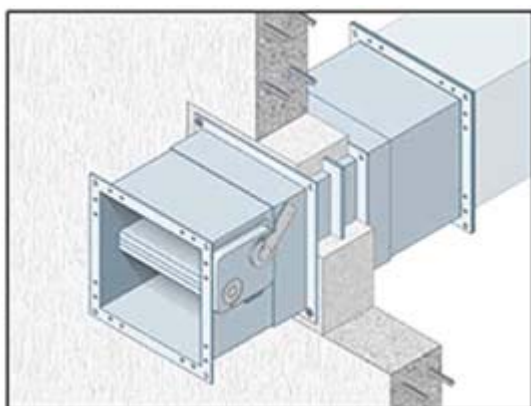
I principali prodotti presenti sul mercato sono riportati nella tabella allegata:

Prodotto	Immagine	Caratteristiche
Collari		Collarini metallici, con all'interno un prodotto espandente. Garantiscono una buona adesione alle geometrie circolari, quindi si utilizzano prevalentemente su tubazioni in materiale plastico o metallico;
Strisce		Strisce di materiale espandente che vengono adattati a geometrie prevalentemente circolari adottandosi ai vari interstizi;
Lastre, pannelli		Utilizzati per aperture di grandi dimensioni singolarmente o insieme ad altri prodotti
Sacchetti Cuscini		Utilizzati quando le geometrie di passaggio sono importanti, singolarmente o insieme ad altri prodotti.

Sigillanti		Resine, stucchi, malte, vernici. Sono utilizzati in presenza di aperture di limitata geometria, spesso tra singoli componenti costruttivi. Si adattano alla geometria dell'apertura
------------	---	---

La protezione delle condotte aerauliche, camini, aperture di ventilazione

26



La resistenza al fuoco delle condotte di ventilazione e degli attraversamenti mediante serrande tagliafuoco rispondono ai requisiti di prova e resistenza al fuoco indicati nelle tabelle seguenti:

Si applica a	Condotte di ventilazione									
Norme	EN 13501-3; EN 1366-1;									
Classificazione										
El	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60					
Annotazioni	La classificazione è completata da “(i → o)”, “(o → i)”, o “(i ↔ o)”, per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli «ve» e/o «ho» indicano l'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale. L'aggiunta del simbolo “S” indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.									

Si applica a	Serrande tagliafuoco									
Norme	EN 13501-3; EN 1366-2;									
Classificazione										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60	90	120			
Annotazioni	La classificazione è completata da “(i → o)”, “(o → i)”, o “(i ↔ o)”, per indicare se l'elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull'incendio proveniente dall'interno o dall'esterno o entrambi. Inoltre, i simboli «ve» e/o «ho» indicano l'adeguatezza all'uso verticale e/o orizzontale. L'aggiunta del simbolo “S” indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite.									

La prevenzione incendi negli impianti di trattamento rifiuti

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 3 novembre 2016)

La raccolta differenziata di rifiuto urbano e l'obiettivo di un completo riciclo, ha reso necessari ulteriori processi di selezione. Per essere immesso sul mercato, il rifiuto deve essere il più possibile "puro" e corrispondente a determinate specifiche.

I moderni sistemi integrati di trattamento rifiuti, rappresentano l'anello di congiunzione tra la raccolta differenziata e gli utilizzatori finali di materiale riciclato.

Accolgono le varie tipologie di rifiuto (dagli olii esausti alla plastica, dal vetro alla carta), che altrimenti finirebbero bruciati o in discarica, e li trasformano quegli stessi rifiuti in nuovi prodotti, generalmente come nuova materia prima.

Sono dei siti produttivi che "puliscono" i rifiuti da raccolta differenziata da materiale estraneo. Sono fondamentali nel processo di riciclo, poiché uno dei maggiori problemi nella raccolta differenziata è legato alla presenza di materiale estraneo nelle diverse tipologie di rifiuto (per esempio la ceramica nel vetro, o il nylon nella carta).

Sono stati quindi realizzati numerosi impianti destinati a selezione e caratterizzazione del rifiuto (plastica, carta, legno, metalli, gomme ecc.). Tali impianti possono lavorare singoli materiali (es: carta) o un insieme di materiali (impianti selezione multimateriali).

Il lay-out degli impianti è generalmente costituito da:

Arrivo, pesatura e deposito materie prime da selezionare;

Vagliatura con prima eliminazione di materiale estraneo (piccoli oggetti, metalli ecc.);

Impianti di movimentazione e selezione manuale o automatica;

Imballaggio e prodotto finito selezionato e deposito.

I materiali lavorati, in gran parte combustibili (plastica, legno, carta) e la tipologia di lavorazione (con molta movimentazione ed accumulo) configurano la presenza di rischi incendio.

Inoltre, negli ultimi anni sono accaduti numerosi incendi stati interessati da incendi, con forte modalità distruttiva ed emissione di inquinanti in atmosfera.

Pertanto sono richieste azioni di prevenzione incendi con processi di valutazione e gestione dei rischi e l'attivazione dei necessari procedimenti di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/11, con valutati i seguenti aspetti:

Individuazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Le normative ed i criteri di sicurezza antincendio da applicare;

I procedimenti di prevenzione incendi da attivare.

Il responsabile dell'attività ed i suoi consulenti, dovranno attentamente valutare tutti gli effetti connessi ad un incendio, con particolare attenzione alla emissione di fumi in ambiente.

Le attività soggette

Le attività soggette, ricomprese nell'allegato I d.P.R. 151/11, sono facilmente individuabili in caso di lavorazione di monomateriale.

In presenza di molti materiali si fa riferimento al materiale presente in maggiore quantità.

La attività principali da prendere in considerazione sono:

Attività n. 34 - Depositi per la cernita della carta usata con quantitativi in massa superiori a 5000 kg;

Attività n. 36 - Depositi di legnami con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;

Attività n. 43 - Impianti per la lavorazione della gomma con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;

Attività n.44 - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;

Sono singolarmente individuate altre attività secondarie (Centrali termiche, gruppi elettrogeni, distributori carburante ecc.).

Le normative e criteri tecnici applicabili

Per l'attività in questione non sono state emanate norme specifiche, tranne che per particolari attività di servizio (centrali termiche, gruppi elettrogeni, depositi gpl, distributori carburanti ecc.).

Pertanto si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, ed in particolare:

I criteri previsti nel d.m. 10 marzo 98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);

Utilizzo di altre norme tecniche di prevenzione incendi per similitudine;

Utilizzo di norme tecniche, linee guida, prescrizioni dei produttori;

Criteri estrapolabili da letteratura tecnica.

Con l'entrata in vigore d.m. 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139), denominato nuovo Codice di Prevenzione Incendi, sono state approvate norme tecniche caratterizzate da un nuovo approccio metodologico, che

consente di raggiungere i previsti standard di sicurezza antincendio, utilizzando un insieme di soluzioni tecniche più flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

In particolare si utilizza la Sezione S-Strategia antincendio, con la applicazione dei seguenti punti:

- S.2 Resistenza al fuoco;
- S.3 Compartimentazione;
- S.4 Esodo;
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
- S.6 Controllo dell'incendio;
- S.7 Rivelazione ed allarme;
- S.8 Controllo di fumi e calore;
- S.9 Operatività antincendio;
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio;

con la individuazione di soluzioni denominate conformi, adatte alle attività in esame.

Per gli impianti in questione, oltre al rispetto dei criteri e norme tecniche sopra indicati, devono essere considerati i seguenti aspetti particolari:

La valutazione dei rischi incendio connessi alla lavorazione (movimentazione, cernita ecc.);

La movimentazione e selezione di materiali combustibili (plastica, carta, legno ecc.) soprattutto in presenza di altri materiali pericolosi (es: bombolette spray, liquidi corrosivi, materiali soggetti ad autocombustione) può determinare surriscaldamenti e/o inneschi che vanno valutati nel processo di identificazione dei rischi incendio.

La compartimentazione finalizzata alla limitazione dell'estensione dell'eventuale incendio;

L'incendio non deve propagarsi a materiali combustibili di diversa tipologia. Tale obiettivo si raggiunge principalmente mediante sistemi di protezione passiva (compartimentazione).

I sistemi e vie di esodo

Si tratta di impianti complessi, con la possibile presenza di numerosi addetti (vedi foto) presenti in varie parti dell'impianto (cabinati, passerelle ecc.) per i quali devono essere valutati con attenzione i sistemi di vie di esodo, in particolare nella zona selezione;

I sistemi di controllo dei fumi

I sistemi di controllo di fumi e calore possono essere naturali, con apertura in copertura o per la limitata presenza di murature perimetrali, oppure realizzato con sistemi di evacuazione fumi a calore EFC, progetti e realizzati secondo norme tecniche (UNI 9494).

Gli impianti di controllo ed estinzione

Deve essere prevista la installazione di attrezzature ed impianti di estinzione manuale (estintori, impianto idranti), da realizzarsi secondo norme di buona tecnica (UNI 10779), la cui distribuzione deve essere articolata in tutte le zone dell'impianto. Inoltre deve essere considerata la ipotesi di installare impianti di estinzione automatica finalizzati ad un rapido controllo ed alla limitazione delle emissioni di fumi da incendio. Gli impianti estinzione più idonei sono gli impianti automatici a diluvio conformi a norme UNI 10779 ed impianti a schiuma media/alta espansione conformi a UNI EN 13565-2.

Il controllo delle lavorazioni, il sistema di gestione della sicurezza e pronto intervento in caso di incendio

Deve essere assicurato il controllo ed il pronto intervento in caso di incendio e la sorveglianza nelle ore di limitata o fermata produzione (ore notturne ecc.)

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 28 ottobre 2016, n. 21894

Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore

(Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 25 novembre 2016 n. 46)

La Corte di appello di Torino respingeva l'appello incidentale proposto dal sig. A. avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che ne aveva accertato la responsabilità nella causazione del decesso di un lavoratore, dipendente della ditta committente, avvenuto allorquando quest'ultimo, mentre immetteva calcestruzzo nel cassero di una fondazione, veniva colpito dal braccio meccanico dell'autopompa di proprietà e manovrata dal primo, titolare della ditta appaltatrice.

La Corte, confermando sul punto la sentenza di primo grado, osservava in proposito che il sig. P., in quanto proprietario della macchina, era tenuto alla sua regolare manutenzione, e che proprio il difetto della macchina era stato all'origine della caduta improvvisa del braccio dell'autopompa che aveva causato la morte del lavoratore.

La Corte di appello accoglieva, invece, l'appello incidentale del datore di lavoro ritenendo che non fosse ravvisabile, nella specie, alcuna responsabilità in capo allo stesso, a causa dell'imprevedibilità della caduta del braccio dell'autopompa, che non poteva conseguentemente essere prevenuta con l'adozione delle precauzioni imposte dalle norme invocate.

Avverso tale pronuncia proponevano ricorso gli eredi del defunto affidandosi a tre motivi.

In particolare i ricorrenti censuravano la sentenza della Corte di appello per avere quest'ultima escluso la responsabilità, nella causazione dall'infortunio, del datore di lavoro committente, non avendo tenuto conto dell'articolato insieme di previsioni e cautele, poste dal d.lgs. n. 626 del 1994, per il caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, come si era verificato nel caso di specie.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

La Cassazione ha statuito che, ai sensi della surriferita normativa, ove il datore di lavoro risulti committente di tutto o di parte del processo produttivo, non può esimersi da una verifica attenta e concreta dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, che deve comprendere una valutazione di adeguatezza delle eventuali macchine da impiegare nell'attività oggetto dell'affidamento o la richiesta di documentazione a comprova della loro efficienza.

Sotto altro profilo, il datore di lavoro non può esimersi da un'opera di individuazione del rischio specifico collegato all'uso dei mezzi meccanici da impiegare nell'azienda, e da una conseguente opera di informazione dei lavoratori che vi sono addetti.

Rassegna normativa

(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)



Ambiente

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 402).

(G.U. 15 novembre 2016, n. 267)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della Regione Molise. (Ordinanza n. 403).

(G.U. 15 novembre 2016, n. 267)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(Ordinanza n. 405). (

(G.U. 15 novembre 2016, n. 267)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(Ordinanza n. 406).

(G.U. 15 novembre 2016, n. 267)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Basilicata.

(G.U. 18 novembre 2016, n. 270)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 408)
(G.U. 18 novembre 2016, n. 270)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 10 agosto 2016**

Sisma Regione Abruzzo: Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. (Delibera n. 50/2016).
(G.U. 21 novembre 2016, n. 272)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 10 novembre 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur. Proroga della contabilità speciale n. 5800.
(G.U. 23 novembre 2016, n. 274)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 19 novembre 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 414).
(G.U. 24 novembre 2016, n. 275)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 15 novembre 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche. (Ordinanza n. 407).
(G.U. 25 novembre 2016, n. 276)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**ORDINANZA 17 novembre 2016**

Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. (Ordinanza n. 4).
(G.U. 28 novembre 2016, n. 278)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**ORDINANZA 10 novembre 2016**

Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato «Ufficio speciale per la

ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 1).

(G.U. 29 novembre 2016, n. 279)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 novembre 2016

Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

(G.U. 30 novembre 2016, n. 280)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(Ordinanza n. 415).

(G.U. 30 novembre 2016, n. 280)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 novembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia.

(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 413).

(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 novembre 2016

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (Ordinanza n. 411).

(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 2016

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(Ordinanza n. 418).

(G.U. 2 dicembre 2016, n. 282)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 novembre 2016

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia. (Ordinanza n. 410).

(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 novembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 412).

(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 novembre 2016

Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 3).

(G.U. 3 dicembre 2016, n. 283)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 28 novembre 2016

Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili. (Ordinanza n. 5).

(G.U. 5 dicembre 2016, n. 284)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 28 novembre 2016

Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 6).

(G.U. 5 dicembre 2016, n. 284)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

COMUNICATO

Entrata in vigore del Protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.

(G.U. 5 dicembre 2016, n. 284)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 dicembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative

finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza n. 421).
(G.U. 9 dicembre 2016, n. 287)

DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227

Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
(G.U. 10 dicembre 2016, n. 288)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel bacino di Levante della Laguna di Orbetello.
(G.U. 10 dicembre 2016, n. 288)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 dicembre 2016

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.
(Ordinanza n. 420).
(G.U. 10 dicembre 2016, n. 288)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 novembre 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 419).
(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria.
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto.
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte.

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.

(G.U. 15 dicembre 2016, n. 292)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 novembre 2016

Casi di esclusione dal divieto di circolazione, previsto dall'articolo 1, comma 232, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 di interesse storico e collezionistico.

(G.U. 16 dicembre 2016, n. 293)

LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

(G.U. 17 dicembre 2016, n. 294)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016.

(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (Ordinanza n. 8).

(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016**

ORDINANZA 14 dicembre 2016

Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 9). (16A08714)

(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

39



Sicurezza

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

DECRETO 14 novembre 2016

Adozione del logo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e della tessera di riconoscimento del personale ispettivo.

(G.U. 21 novembre 2016, n. 272)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2016

Modifiche al decreto 9 luglio 2013, recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

(G.U. 22 novembre 2016, n. 273)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 settembre 2016

Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

(G.U. 25 novembre 2016, n. 276)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di manufatti esplosivi

(G.U. 26 novembre 2016, n. 277)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2016

Rettifica del termine temporale previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto 9 giugno 2016, recante le disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

(G.U. 29 novembre 2016, n. 279)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 novembre 2016

Requisiti per il rilascio dei Titoli per la navigazione nazionale costiera.

(G.U. 9 dicembre 2016, n. 287)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 dicembre 2016

Disposizioni integrative al decreto 15 giugno 2015 in materia di salvataggio e antincendio nelle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere.

(G.U. 12 dicembre 2016, n. 289)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplodente

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 13 dicembre 2016, n. 290)

LEGGE 1 dicembre 2016, n. 230

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilit  dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
(G.U. 19 dicembre 2016, n. 295)

L'Esperto risponde

42

■ AUTORIMESSE IN CONDOMINIO

D. *Se un condominio con autorimessa interrata di categoria B e oltre 40 posti macchina (tra box e posti auto) è privo di un progetto antincendio fin dalla sua nascita (per mancanza di pratica presentata del costruttore) e per presentarlo e regolarizzare la autorimessa è necessario installare porte REI a delle cantine private poste nel filtro di separazione tra l'autorimessa e il corpo scale della relativa palazzina, il costo di tali porte REI sarà a carico del condominio o dei singoli privati?*

R. Sembra opportuno premettere come l'art. 1123, secondo comma c.c. dispone che le spese relative alla conservazione ed al godimento delle parti comuni che siano destinate a servire i condomini in misura diversa debbono essere ripartite, salvo diversa convenzione, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che attraverso determinate spese attinenti a delle parti comuni si adempia, attraverso le opere poste in essere (quali porte tagliafuoco ed impianto di ventilazione), ad una funzione di prevenzione di eventi, ovvero un incendio, che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non comporta automaticamente l'addebitabilità della spesa a tutti i condomini in base al disposto del primo comma dell'art. 1123 c.c. Invero, il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. è complesso e si articola su due principi: quello del valore della quota, previsto dal 1 c. dell'art. 1123 c.c., relativamente alle spese sulla cosa comune che sia destinata a servire ugualmente ed indistintamente tutti i condomini; quello dell'uso previsto dal comma 2 della stessa norma relativamente a spese su cosa comune che sia destinata a servire i condomini in maniera diversa.

Sulla base del secondo principio sopra richiamato, l'obbligo di contribuzione alle spese si fonda sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune. Di conseguenza, qualora la cosa comune oggetto di intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non sussiste l'obbligo di questi ultimi alla contribuzione delle spese (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22-06-1995, n. 7077; Cass. n. 5179 del 1992).

Ciò posto, si rileva come nel caso in cui le porte REI siano installate per dividere l'accesso al corpo scale dall'autorimessa comune, alla spesa per l'installazione della relativa porta REI debbono contribuire, salvo diversa convenzione, tutti i condomini che siano anche proprietari delle autorimesse. Nel caso in cui invece dette porte REI debbano essere installate per dividere il corpo scale da singole cantine private si ritiene, in linea generale, che l'installazione di ogni singola porta REI dovrebbe essere posta a carico dei rispettivi proprietari.

Salvo ulteriori elementi, si rileva come le spese relative all'installazione di una porta REI da posizionare tra l'autorimessa ed il corpo scale debba essere sopportata da tutti i condomini che siano anche proprietari di un box e/o di un posto auto nell'autorimessa cui si accede tramite la porta in questione. Qualora invece, per la particolare conformazione dell'edificio, l'accesso al corpo scale sia possibile tramite più porte autonome e private si ritiene, in linea generale, che la spesa per l'installazione di ogni singola porta REI debba essere sostenuta dai rispettivi proprietari.

(Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 15 dicembre 2016)

■ L'INVIO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CANTIERE

D. *La notifica preliminare di cantiere può essere effettuata dal coordinatore esecutivo o dev'essere formulata dal direttore dei lavori?*

43

R. L'articolo 99, comma 1, del Dlgs 81/2008 prevede l'obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, della trasmissione all'Asl e alla direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti della notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII al decreto citato. La notifica preliminare dev'essere inviata nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 99. In Lombardia, la regione da cui scrive il lettore, la trasmissione della notifica preliminare all'Asl e alla direzione provinciale del Lavoro va effettuata con un solo inoltro per via telematica, collegandosi al sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ e registrandosi o utilizzando la Carta regionale dei servizi.

La notifica preliminare va inviata anche al Comune nel cui territorio si trova il cantiere, nel caso in cui sia stato richiesto il permesso di costruire.

In conclusione, i soggetti destinatari dell'obbligo di notifica sono il committente e il responsabile dei lavori; nulla vieta che "materialmente" sia il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione ad attivarsi, ricevendo specifico incarico dai primi, ma ferme restando le responsabilità a carico di essi.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 5 dicembre 2016)

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it



GRUPPO**24ORE**

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.